



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E PUBBLICI REGISTRI



m\_dg.DAG.01/03/2018.0042181.U

Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello

Ai sigg. Funzionari delegati alle spese di giustizia presso le Corti di appello

E, p.c., al sig. Capo di Gabinetto  
(rif. prot. GAB n. 6460.U del 16.2.2018)

**Oggetto:** interpretazione del d.m. 15/10/1999 circa il compenso spettante ai segretari dell'esame di abilitazione alla professione forense – Diritto a percepire anche i compensi cd. variabili spettanti ai commissari.

Consta a questa Direzione generale che, con riferimento alla questione in oggetto, non vi sia uniformità di orientamenti interpretativi nell'ambito dei vari distretti.

Al riguardo, al fine di orientare la prassi applicativa in coerenza con il dettato normativo di riferimento e in modo uniforme sul territorio nazionale, giova brevemente richiamare alla mente la normativa di riferimento.

L'art. 1 del d.m. 15 ottobre 1999, emanato dal Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, applicato anche per le commissioni esaminatrici dell'abilitazione alla professione di avvocato, dispone che *"1. A decorrere dalle sessioni del corrente anno 1999 a ciascun componente delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni è corrisposto un compenso fisso, al lordo delle ritenute per legge, di lire 800.000, maggiorato del 20% per i presidenti. 2. Il predetto compenso è aumentato di 2500 lire per le prove scritte corrette e di 2500 lire per le prove orali per ogni candidato esaminato. 3. Ai componenti e ai presidenti, anche estranei alle pubbliche amministrazioni con sedi di servizio o di residenza diverse da quelle in cui si svolgono gli esami è dovuto il trattamento di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti di direzione degli uffici di livelli dirigenziale generale"*.

Il successivo art. 2 prevede che *"1. I competenti organi delle Università sedi di esami di Stato possono stabilire con propri provvedimenti di corrispondere ai componenti delle commissioni di vigilanza un gettone di presenza per ogni giornata in cui sono impegnati, in misura non superiore a lire centomila. 2. Gli stessi Atenei possono stabilire il compenso spettante al funzionario amministrativo cui sono affidate le operazioni di segreteria. Tale compenso non può comunque essere superiore alla misura del 50% di quello corrisposto ai commissari"*.

Le suddette previsioni normative individuano, dunque, i compensi dei segretari con riferimento a quelli percepiti dai commissari, che, in relazione al contenuto concreto dell'attività svolta, sono remunerati con l'attribuzione di un compenso fisso e di uno variabile.

Sull'argomento, tuttavia, con nota della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del 23 aprile 2001 (prot. n. 7/1229/U, allegato 1), si era affermato, in termini generali, che ai segretari spettasse solamente il compenso fisso stabilito dal Presidente della Corte di appello, sì da escludere il diritto anche ai compensi variabili (attribuiti, di conseguenza, ai soli commissari).

Come di recente evidenziato rispondendo ad uno specifico quesito formulato dalla Corte di appello di Perugia, tale interpretazione restrittiva deve essere in realtà rivisitata, in primo luogo perché non confortata dal dato letterale della disposizione normativa in questione. Il testo della norma sopra riportata, infatti, adopera una formula ampia, stabilendo che al funzionario amministrativo incaricato dei compiti di segreteria spetti un compenso, discrezionalmente individuato nel suo ammontare, purché risulti non superiore al 50% di quello previsto in favore dei commissari. Posto, dunque, che il compenso dei commissari è costituito da una componente attribuita in misura fissa e da un compenso variabile (in base al numero di temi corretti e di candidati esaminati), non appare coerente con il dettato normativo escludere detta ultima componente dai compensi dei segretari, in relazione alle prove di esame per le quali gli stessi hanno prestato la propria opera, dovendo, poi, anche siffatti compensi essere decurtati entro il limite del 50% di quanto spettante ai commissari.

A conforto di quanto emerge dal dato letterale, anche sul piano della *ratio* tale diversa interpretazione risulta plausibile e convincente, ove si tenga conto delle responsabilità correlate alla funzione certificativa svolta dal segretario con riguardo a tutte le prove di esame verbalizzate con il suo intervento. Sicché, in definitiva, trova ragionevole giustificazione attribuire un compenso strutturato, per intero, sulla base di quello dei commissari (tenendo in considerazione tanto la parte fissa quanto quella variabile), sia pure ridotto in ragione della diversità tra l'attività di esaminatore, svolta da questi ultimi, e quella di addetto ai compiti di segreteria.

Alla luce di quanto precede, le SS.LL. sono pregate di assicurare, per il futuro, che la liquidazione dei compensi spettanti ai segretari delle commissioni esaminatrici, con particolare riferimento al diritto anche ai compensi cd. variabili spettanti ai commissari, avvenga nel rispetto delle indicazioni interpretative in questa sede rese.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Roma, 1 marzo 2018

IL DIRETTORE GENERALE

*Michele Forziati*



X 32

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI  
UFFICIO VII

CORTE D'APPELLO  
PERUGIA  
- 4. MAG 2001  
PROT. N. 1338/01

Roma, 23 APR. 2001

Prot. 7/1229/V

ALLE CORTI DI APPELLO  
SEGRETARIA COMM. ESAME AVVOCATO  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Richiesta di accreditamento fondi per il pagamento dei commissari e segretari che hanno fatto parte delle commissioni esami avvocato - sessioni 1999 e 2000. Chiarimenti in ordine al pagamento dei commissari che si sono dimessi o dei segretari che hanno chiesto l'esonero.

Questo Ufficio con nota 2996/U del 27.7.2000 chiedeva alle Corti di Appello di inoltrare la richiesta di accreditamento dei fondi necessari utilizzando uno stampato allegato alla predetta nota. Poiché, contrariamente a quanto in precedenza comunicato, il versamento delle ritenute previdenziali resta a carico di questo Ufficio, è necessario che ciascuna Corte trasmetta i sottoindicati prospetti riepilogativi della sessione che, per economia, si consiglia di suddividere nel modo seguente:

- 1- prospetto riepilogo per il personale che ha fatto parte della vigilanza
- 2- prospetto riepilogo per i segretari
- 3- prospetto riepilogo per i magistrati
- 4- prospetto riepilogo per i professori
- 5- prospetto riepilogo per gli avvocati

Esempio di prospetto :

COMMISSARIO	COMP. BASE	N. ELABORATI CORRETTI	COMPENSO CORR. SCRITTI	N. CANDIDATI ESAMINATI	COMPENSO ESAME CANDIDATI	TOTALE COMPENSO LORDO
ROSSI MARIO	800.000	100	250.000	80	200.000	1.250.000

La suddivisione sopra indicata faciliterà il calcolo delle ritenute fiscali.

## COMPENSO AI COMMISSARI DIMISSIONARI

Per ogni commissario che abbia presentato richiesta di sostituzione il pagamento dovrà avvenire in proporzione alle sedute cui ha partecipato. Ad esempio :

La commissione di cui faceva parte il commissario dimissionario ha tenuto complessivamente 30 sedute. Il commissario dimissionario ha partecipato a sole 7 sedute di quella commissione.

Il calcolo sarà :  $800.000 : 30 = 26.670 \times 7 = 186.690$  a cui andrà sommato il compenso previsto per ogni compito e per ogni candidato esaminato nelle 7 sedute. Se lo stesso commissario avesse partecipato ai lavori di più sottocommissioni il calcolo verrà fatto sulla base delle sedute di ogni sottocommissione. Es. : II sottocommissione : 23 sedute complessive e 4 quelle a cui ha partecipato il commissario dimissionario.

$800.000 : 23 = 34.780 \times 4 = 139.120$ .

V sottocommissione : 28 sedute complessive e 9 quelle a cui ha partecipato il comm. dimissionario :

$800.000 : 28 = 28.570 \times 9 = 257.130$

Quindi :  $186.690 + 139.120 + 257.130 = 582.940$  a cui si dovrà aggiungere il compenso spettante per ogni singolo compito o candidato esaminato in ciascuna delle sottocommissioni.

100.000

## COMPENSO AI SEGRETARI

Ai segretari spetta solamente il compenso fisso stabilito dal Presidente della Corte d'Appello nella misura massima di lire 400.000.

Per i segretari che hanno chiesto di essere esonerati il calcolo sarà come quello già illustrato per i commissari.

Es. :  $400.000 : 30$  (sedute complessive di quella commissione) =  $13.330 \times 5$  (n. di sedute cui ha partecipato il segretario) = 66.650 e così per tutte le sottocommissioni a cui abbia prestato assistenza fino al momento della richiesta di esonero dall'incarico.

Se il segretario nominato non ha partecipato a nessuna seduta non è dovuto alcun compenso.

Questo Ufficio, dopo aver effettuato le ritenute previdenziali, accrediterà alle Corti ~~d'Appello le somme comprensive delle ritenute fiscali della Cassa Magistrati~~

~~Pertanto le Corti dovranno provvedere al versamento dell'IRPEF della Cassa Magistrati dell'IRAP.~~

Il capitolo di bilancio su cui graveranno i compensi e le ritenute è il 1555.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese sostenute dai commissari fuori sede si invitano le Corti ad inviare copia della tabella di missione presentata da ciascun commissario per un preventivo esame da parte di questo Ufficio.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO F.F.

Dr.ssa Elisa PICARONI

*Elisa Picaroni*

**RICHIESTA CHIARIMENTI IN ORDINE AL PAGAMENTO DEI COMMISSARI CHE SI SONO DIMESSI O DEI SEGRETARI CHE HANNO CHIESTO L'ESONERO**

Per ogni commissario che abbia presentato richiesta di sostituzione il pagamento dovrà avvenire in proporzione alle sedute a cui ha partecipato, es:  
la commissione di cui faceva parte il commissario dimissionario ha tenuto complessivamente 30 sedute.

Il commissario dimissionario ha partecipato complessivamente a 7 sedute di quella commissione.

Il calcolo sarà :  $800.000 : 30 = 26.670 \times 7 = 186.690$  a cui andrà sommato il compenso previsto per ogni compito e per ogni candidato esaminato nelle 7 sedute. Su quest'ultima somma andranno poi operate le ritenute.

Se lo stesso commissario avesse partecipato ai lavori di più sottocommissioni il calcolo verrà fatto sulla base delle sedute di ogni sottocommissione. Es. : II sottocommissione : 23 sedute complessive e 4 quelle a cui ha partecipato il commissario dimissionario.

$800.000 : 23 = 34.780 \times 4 = 139.120$ .

V sottocommissione : 28 sedute complessive e 9 quelle a cui ha partecipato il comm. dimissionario :

$800.000 : 28 = 28.570 \times 9 = 257.130$

Quindi :  $186.690 + 139.120 + 257.130 = 582.940$  + il compenso spettante per ogni singolo compito o candidato esaminato - le ritenute.

Per i segretari che hanno chiesto l'esonero il calcolo avverrà allo stesso modo.

Es. :  $400.000 : 30$  (sedute complessive di quella commissione) =  $13.330 \times 5$  (n. di sedute cui ha partecipato il segretario) = 66.650 e così per tutte le sottocommissioni a cui abbia prestato assistenza fino al momento della richiesta di esonero dall'incarico.

N.B : Si ribadisce che il calcolo suddetto si applica solo al segretario che abbia chiesto l'esonero ma non al segretario che ha partecipato a poche sedute per altri motivi.

Se il segretario nominato non ha partecipato a nessuna seduta non è dovuto alcun compenso.